



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE
UFFICIO DEL DIRIGENTE V
Ordinanza N. 81 del 25/05/2020

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2020 - ORDINANZA SINDACALE INIZIO STAGIONE BALNEARE, INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE BALNEARI NON ADIBITE ALLA BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE.

IL SINDACO

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*";
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*";
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*";
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali della Regione Marche n. 204 del 26/10/2010, con cui si sono individuate le acque di balneazione ai sensi del D. Lgs. n. 116/08 del D.M. 30 marzo 2010;

VISTA la DGR Marche n. 494 del 27/04/2020;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008, c'è quella di delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito

provvedimento regionale, garantendo, altresì, un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);

PRESO ATTO che, la Regione Marche, con propria DGR n. 494 del 27/04/2020 già citata, ha stabilito che la stagione balneare inizia il 29 maggio e termina l'11 ottobre 2020 per le acque marino costiere e dolci degli invasi artificiali;

PREMESSO che, sempre nella medesima DGR di cui sopra, la Regione Marche:

- o ha dato attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, fornendo i seguenti elenchi:
 - acque di balneazione (BW) con propria classificazione;
 - punti di campionamento delle BW;
 - BW con divieto permanente di balneazione (YP);
 - BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (sia di breve durata IBD, sia per tempi superiori alle 72 ore - YT);
 - punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale;
- o al paragrafo G dell'allegato 1, ha dato indicazioni ed indirizzi da seguire nella prossima stagione balneare a cura dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e dei Comuni balneari;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VERIFICATO che l'ARPAM classifica come **idonee alla balneazioni** le acque del litorale del Comune di Porto San Giorgio secondo le analisi svolte presso specifici punti di campionamento, come indicato nel paragrafo B dell'Allegato 1, Tabella 1 B della DGR n. 494 del 27/04/2020, appresso riportato:

D_AREA_BW	DENOMINAZIONE_BW	LAT	LONG
IT011109033001	DAVANTI FOSSO PETRONILLA	lat. 43,181918	long. 13,800009
IT011109033002	DIRETTRICE VIA DONIZETTI	lat. 43,170092	long. 13,805791
IT011109033003	300 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	lat. 43,196661	long. 13,792870
IT011109033004	100 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	lat. 43,198356	long. 13,791840
IT011109033005	DIRETTRICE VIA TRENTO	lat. 43,191591	long. 13,795919
IT011109033006	DIRETTRICE VIA VENETO	lat. 43,186400	long. 13,798276
IT011109033007	DIRETTRICE VIA POLO	lat. 43,177904	long. 13,802390

VERIFICATO che lungo il tratto di costa appartenente al Comune di Porto San Giorgio si trovano tratti di costa riconducibili ad infrastrutture portuali o foci di fiumi o torrenti che devono essere individuati come **"acque di non balneazione"** come indicato nel paragrafo F dell'Allegato 1, Tabella 2 F della DGR n. 494 del 27/04/2020;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

RITENUTO necessario provvedere adeguatamente alla rimozione di ogni fonte di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvedendo ad escludere dalla balneazione gli

specchi d'acqua di mare di che trattasi;

STABILISCE

- che la stagione balneare 2020, ai sensi della DGR Marche n. 494 del 27/04/2020, inizia il 29 maggio e termina l'11 ottobre;

ORDINA

1. di VIETARE LA BALNEAZIONE, per tutta la durata della stagione balneare corrente, nel tratto costiero individuato come acqua portuale, riportato nella successiva tabella, per la quale è interdetta la balneazione come da DGR n. 494 del 27/04/2020, Allegato 1, paragrafo F, Tabella 2_F:

COMUNE	PORTO	inizio tratto	fine tratto	Lunghezza (m)
Porto S. Giorgio	Porto S. Giorgio	fine BW IT011109033002	confine comunale Porto San Giorgio/Fermo	703,00

precisando che non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque marine di cui alla tabella precedente e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto vietate ed interdette alla balneazione anche da altri provvedimenti dell'Autorità Portuale o Capitaneria di Porto;

2. che SIA ADIBITO ALLA BALNEAZIONE tutto il tratto di costa di competenza comunale, ad eccezione del punto 1 di cui sopra, solo sulla base dell'esito favorevole delle analisi compiute dall'ARPAM prima dell'inizio della stagione balneare corrente;

ORDINA ALTRESÌ

- che sulle aree demaniali soggette al divieto di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della stagione balneare adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;
- che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio on line e pubblicazione sul sito web dell'Ente;
- che il presente atto sia inviato a mezzo PEC e via e-mail ai seguenti indirizzi:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	dgprev@postacert.sanita.it	acque.balneazione@sanita.it
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	dgsta@pec.minambiente.it	

Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it	balneazione@regione.marche.it
ARPAM	arpam.dipartimentofermo@emarche.it	arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it
ASUR	areavasta4.asur@emarche.it	diramministr.asur@sanita.marche.it
Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto Ufficio locale marittimo di Porto San Giorgio	cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it	ucportosangiorgio@mit.gov.it

- che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verificano l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza;

INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è il V Settore - Servizi Tecnici del Territorio - Servizio Ambiente ed il responsabile del procedimento è l'Arch. Sauro Censi.

Porto San Giorgio, 25/05/2020

LOIRA NICOLA